

§ 4.1.62 - L.R. 29 ottobre 2018, n. 19.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2018-2020 – III PROVVEDIMENTO

(Bollettino Ufficiale n. 16, del 31/10/2018)

Art. 1.

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l'anno finanziario 2018

aumento per euro 84.373.289,83 in termini di competenza e per euro 76.811.026,26 in termini di cassa;

- per l'anno finanziario 2019

aumento per euro 1.955.000,00 in termini di competenza;

- per l'anno finanziario 2020

aumento per euro 255.262,00 in termini di competenza.

Art. 2.

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 7.562.263,57 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2018
1	3	497,798.10
1	6	8,306.50
9	8	4,800,000.00
10	5	148,729.69
11	1	1,507,000.00
12	2	69,149.40
12	6	172,582.56
13	1	51,096.70
17	1	56,870.00
18	2	250,730.62

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis

(Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni)

1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per gli esercizi 2018 – 2020, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all'uopo inviate dal Ministero della Salute.”.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato omissis